

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2024, n. 166.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «5 agosto 2022, n. 118» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera a):

al numero 1.1), secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «della disposizione di cui al presente numero», le parole: «deliberati anteriormente a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027» e le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

al numero 1.2), capoverso a), le parole: «al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività,» sono soppresse, le parole: «al Registro nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale» e le parole: «quelle gestite dagli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle gestite dagli»;

dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”»;

alla lettera b), capoverso Art. 4:

al comma 1, le parole: «e, f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f)» e dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro naziona-



le delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea»;

al comma 2, le parole: «sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno trenta giorni nel sito *internet* istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio», le parole: «, per almeno trenta giorni» sono soppresse e le parole: «italiana, e per» sono sostituite dalle seguenti: «italiana e, per»;

al comma 3:

al secondo periodo, la parola: «condente» è sostituita dalla seguente: «concedente» e le parole: «salvo nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso»;

al terzo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «del sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «del sito *internet* istituzionale»;

alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo»;

al comma 5, la parola: «ai», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «a»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «del principio» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi»;

alla lettera *b*), la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicato»;

alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità»;

alla lettera *g*), dopo le parole: «l'impegno ad assumere,» è inserita la seguente: «preferibilmente»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e, al secondo periodo, le parole: «di un professionista nominato» sono sostituite dalle seguenti: «di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati»;

al comma 10, lettere *a*) e *b*), la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

al comma 11:

al primo periodo, dopo le parole: «lettera *b*)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 13, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

al comma 2, le parole: «22 dicembre 2022, n. 198,» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2022, n. 198,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera *a*), le parole: «vecchiaia e superstiti» sono sostituite dalle seguenti: «, la vecchiaia e i superstiti».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera *b*), le parole: «persona, oppure» sono sostituite dalle seguenti: «persona oppure».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile», le parole: «unità Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area dei funzionari» e le parole: «unità Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area degli assistenti»;

al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «all'Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'area dei funzionari» e le parole: «all'Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «all'area degli assistenti»;

al comma 3, le parole: «quanto a euro 2.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 2.000.000» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

alla lettera *a*), le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,»;

alla lettera *c*), capoverso Art. 9-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *d*), numero 2), capoverso 1-*bis*, alinea, le parole: «di una di una o più» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più»;

alla lettera *e*), capoverso 12-*bis*:

al comma 1, dopo le parole: «quanto previsto dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;



al comma 3, lettera *c*), le parole: «e fisica e» sono sostituite dalle seguenti: «sia fisica sia»;

al comma 5, le parole: «alla età e capacità» sono sostituite dalle seguenti: «all'età e alle capacità»;

al comma 2, lettera *a*), numero 1), le parole: «dell'11 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'11 maggio 2016,»;

alla rubrica, le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, le parole: «144, dopo il comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144, dopo il comma 1»;

alla rubrica, le parole: «n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144,».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del», le parole: «del 4 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, del 4 luglio 2018», le parole: «n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,» e le parole: «n. 551/2004,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 551/2004»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonché al numero di funzionalità non sviluppate»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi»;

al comma 10:

alla lettera *a*), dopo le parole: «non applicano» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,»;

alla lettera *c*), le parole: «dall'Autorità nazionale di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità nazionale di vigilanza»;

alla lettera *d*), alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317»;

alla lettera *e*), le parole: «le informazioni e chiarimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni e i chiarimenti»;

alla lettera *f*), le parole: «paragrafo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, del»;

al comma 12, le parole: «all'E.N.A.C» sono sostituite dalle seguenti: «all'E.N.A.C.».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera *b*), capoverso 1, le parole: «provvede ad adottare e mantiene» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e mantiene»;

alla rubrica, le parole: «in materia sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di sicurezza».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 15-bis, le parole: «eccessivo, rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «eccessivo rispetto».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera *a*), capoverso 1-bis, le parole: «contraenti dell'accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo», le parole: «Svizzera, di Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «Svizzera e di Paesi»;

alla lettera *d*), le parole: «contraenti dell'Accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2034».

All'articolo 11:

alla rubrica, le parole: «infrazione 2014/4231» sono sostituite dalle seguenti: «infrazione n. 2014/4231».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231).

— 1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge

